



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-12-2010 (punto N. 34)**

**Delibera**

**N.1043**

**del 06-12-2010**

*Proponente*

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:*Renata Laura Caselli

*Estensore:* Alessandro Castaldi

*Oggetto:*

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Consorzio Nazionale Imballaggi.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

LUCA CECCOBAO

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	All. A

*Note:* ERRATA CORRIGE: NELL' ALLEGATO A, ALL' ART. 5, TERZA RIGA, DOPO LA PAROLA "CONSORZI DI FILIERA" AGGIUNGERE ",DI ANCI NAZIONALE"

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti;

CONSIDERATO che la Direttiva 2008/98/CE conferma un approccio gerarchico alla gestione del ciclo dei rifiuti stabilendo che la seguente gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento;

VISTA la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. 152/06, in particolare:

-dell'art. 178, comma 1, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse come disciplinata dalla parte quarta dello stesso del D.Lgs. 152/06 al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;

-dell'art. 178, comma 3, la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale;

-degli articoli 179 e 180, le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, anche attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali;

-dell'art. 180, comma 1, lett. c), al fine di promuovere in via prioritaria la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, è prevista la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali;

VISTO che ai sensi dell'art. 178, comma 4, del D.Lgs. 152/06: “per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;

CONSIDERATO in particolare che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive e a quanto previsto dall'art. 217 del D.Lgs. 152/2006, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per conseguire gli obiettivi della responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio dei “chi inquina paga”, della cooperazione degli stessi secondo il

principio della “responsabilità condivisa” e della priorità della prevenzione, del riciclaggio e del recupero;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 152/06 è costituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

VISTE le funzioni attribuite al CONAI dal D.Lgs. 152/06, art. 224;

CONSIDERATO che in data 23 Dicembre 2008 è stata siglata la parte generale del nuovo Accordo di Programma Quadro 2009-2013 per la raccolta ed il recupero di rifiuti di imballaggio stipulato tra ANCI e CONAI, accordo quadro nazionale che regola i vari aspetti convenzionali tecnico-economici della raccolta differenziata e conferimento degli imballaggi al servizio pubblico; e che il processo di formazione dell’Accordo si è successivamente completato con la sottoscrizione degli specifici allegati tecnici;

RILEVATO che l’Accordo di Programma Quadro suddetto, prevede all’art. 6, comma 6.1, che le parti si impegnano a: “(...) diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto dei contenuti dello stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

- a) promuovere l’applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) promuovere l’avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale (...);”

VISTO il D.M. 8 Maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”;

VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;

VISTO in particolare l’art. 4 della L.R. 25/1998 che prevede che, al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. n. 88 del 7/4/1998); il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (Del. C.R. n. 385 del 21/12/1999); il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 23 Novembre 2004, n. 151); il Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Del. C.R. 21 Dicembre 2004, n. 167);

VISTA la L.R. 19 Marzo 2007, n.14 “Istituzione del Piano Regionale di Azione Ambientale”;

VISTA la D.G.R.T. del 14 Marzo 2007 di approvazione del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007/2010;

VISTO che il “Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007/2010” individua come macroobiettivo D1 “Ridurre la produzione totale di rifiuti e la percentuale conferita in discarica e migliorare il sistema di raccolta aumentando il recupero ed il riciclo” e individua quali obiettivi

specifici sia quello di “Implementare la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo” che quello di “Incentivare il riutilizzo di materiale recuperabile”;

CONSIDERATO che in linea con gli indirizzi nazionali ed europei, la Regione Toscana si pone l'obiettivo di ridurre la produzione complessiva di rifiuti urbani e speciali incentivando altresì lo sviluppo di servizi e la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonché di impianti per la realizzazione di strutture per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani;

RAVVISATA l'opportunità di stipulare un Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana ed il CONAI con lo scopo di promuovere la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio; incrementare, nel territorio regionale, la raccolta differenziata con elevati livelli di qualità dei rifiuti di imballaggio provenienti sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche; promuovere l'avvio al riciclo ed al recupero degli imballaggi;

VISTO il testo dello schema di “Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana ed il Consorzio Nazionale Imballaggi” riportato nell'Allegato A del presente atto, concertato con i rappresentanti del CONAI; e RITENUTO di accoglierne ed approvarne integralmente le finalità ed il contenuto;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 5 Maggio 2010, n. 64 “Sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati – delega agli Assessori e ai dirigenti regionali”;

CONSIDERATO che la struttura operativa regionale che, in rapporto all'oggetto del protocollo di intesa in argomento ed ai suoi effetti, deve essere coinvolta nella fase attuativa è la Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità;

RITENUTO di individuare, nella Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità, la struttura organizzativa interessata nonché demandata al coordinamento dei settori regionali coinvolti;

RITENUTO di condividere le finalità del Protocollo di Intesa in oggetto e di conseguenza, autorizzare la sua sottoscrizione;

VISTO il parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 25 novembre 2010;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le finalità ed il contenuto del “Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana ed il Consorzio Nazionale Imballaggi”, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e denominato Allegato A;
2. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato di sottoscrivere il predetto Protocollo di intesa apportando in sede di stipula le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.
3. di individuare nella Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità la struttura organizzativa interessata ed incaricata a porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del protocollo allegato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
RENATA LAURA CASELLI

Il Direttore Generale  
MAURO GRASSI